

UNIONE CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

tra i Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO

	ORIGINALE
X	COPIA

N. 04

OGGETTO **SALVAGUARDIA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE. RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO AL TAGLIO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI - DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre, del mese di aprile, alle ore 16,30, in Aquino, nella Sala Consiliare del predetto Comune, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione Cinquecittà in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione

	P	A		P	A
DI NOTA Antonio - Presidente	x		GENTILE Oreste	x	
IACOVELLA Domenico - V. Presidente	x		MARCIANO Francesco		x
GIORGIO Giovanni - Assessore		x	MARROCCO Giulia	x	
IANNARELLI Antonio - Assessore	x		META Franco		x
MAZZAROPPI Libero - Assessore	x		MORELLI Antonio	x	
CAPUANO Leonardo	x		ROMANO Francesco	x	
DE CAROLIS Cinzia	x		VALLEROTONDA Angelo	x	

Assume la Presidenza il Presidente **Antonio DI NOTA**
Partecipa il Segretario Dott.ssa **Valentina LEPORE**

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, a seguito di appello nominale:

- provvede alla nomina di tre consiglieri scrutatori: De Carolis Cinzia, Marrocco Giulia e Romano Francesco;
- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

Il Presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto correlata di parere di cui all'articolo n. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

II CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

PREMESSO

- Che l'Unione delle Cinquecittà, a fronte delle funzioni e dei servizi organizzati e gestiti per conto dei Comuni, è un ente privo di finanza propria il cui sistema di entrate è caratterizzato principalmente dai trasferimenti operati dai Comuni per l'esercizio dei servizi assegnati e dai trasferimenti statali e regionali;
- Che in particolare questa Amministrazione usufruisce del contributo statale che viene determinato e, successivamente, elargito dalla Regione Lazio normalmente alla fine dell'anno di competenza;
- Che con riferimento all'esercizio appena concluso la determinazione del quantum del trasferimento è stato disposto nel mese di febbraio 2014, con un evidente e considerevole ritardo;
- Che tale ritardo non consente a questa amministrazione di redigere un bilancio di previsione attendibile e veritiero con riferimento sia al quadro delle entrate che delle spese con una evidente lesione del principio di programmazione economico-finanziaria, oltre che di autonomia finanziaria degli enti locali e di salvaguardia degli equilibri finanziari stessi;

CONSIDERATO

- Che con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la pubblicazione sul Burl delle spettanze dei trasferimenti regionali di parte corrente in favore degli enti locali è avvenuta solo lo scorso 13 febbraio 2014;
- Che tale trasferimento in favore dell'Unione Cinquecittà è stato determinato nell'importo di € 5.606,83, a fronte di una previsione di bilancio storicizzata pari a € 73.425,20;
- Che, pertanto, si è assistito ad un abbattimento sostanziale dell'importo del contributo regionale che mette in discussione la capacità dell'ente di sopravvivere e di garantire la continuità dei servizi erogati di cui dovranno farsi carico interamente i Comuni membri;

PRESO ATTO, altresì che il trasferimento negli scorsi anni si era attestato secondo il trend che segue:

Anno 2001 contributo erariale € 359.979,24
Anno 2002 contributo erariale € 256.722,24
Anno 2003 contributo erariale € 332.768,67
Anno 2004 contributo erariale € 455.959,93
Anno 2005 contributo erariale € 455.398,14
Anno 2006 contributo erariale € 250.310,32
Anno 2007 contributo erariale € 237.524,29

Anno 2008 contributo regionale €159.669,00
Anno 2009 contributo regionale € 99.920,03
Anno 2010 contributo regionale € 73.217,71
Anno 2011 contributo regionale € 72.820,57
Anno 2012 contributo regionale € 73.425,20
Anno 2013 contributo regionale € 5.606,83

DATO ATTO

- che il quasi totale azzeramento del contributo regionale ha prodotto, per le motivazioni su riportate, un disavanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 di cui dovranno farsi carico i Comuni con l'obbligo di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 di ripianare il disavanzo di amministrazione;
- che pertanto, la Regione, invece di promuovere l'associazionismo comunale, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 267/2000, ha contribuito al netto peggioramento della situazione

economico-finanziaria dell'ente, piuttosto critica come più volte evidenziato dal Revisore dei Conti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 33 del d.lgs. 267/2000, rubricato "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni" che stabilisce che "1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. 2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. 3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite. 4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

- a) nella disciplina delle incentivazioni;
- b) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
- c) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- d) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione";

VISTA la proposta di legge regionale n. 13472 del 05/09/2013 concernente "Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane", approvata dalla Giunta della Regione Lazio con la deliberazione n. 285 del 6/09/2013, che, rafforzando le previsioni del legislatore statale e la politica statale di promozione delle Unioni di Comuni, individua nelle Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'unico livello territoriale per la gestione associata obbligatoria delle funzioni, di cui all'art. 19 del d.l. 95/2012;

EVIDENZIATA, pertanto, l'irragionevolezza, oltre che l'inadeguatezza di tale politica regionale che mette seriamente in discussione il funzionamento di forme di associazionismo, quali le Unioni di Comuni deputate invece a rappresentare il livello di governo ottimale per la gestione associata delle funzioni dei piccoli Comuni;

RILEVATA, l'esigenza, alla luce del quadro normativo su evidenziato e dell'effettiva funzionalità di questa Amministrazione, di salvaguardare l'Unione dei Comuni Cinquecittà che al momento sul territorio di riferimento rappresenta l'unica forma associativa in grado di rispettare le condizioni ed i requisiti imposti dalla legislazione statale e regionale per l'esercizio associato in forma obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni;

STANTE l'urgenza di provvedere al fine di adottare azioni concrete per salvaguardare la situazione finanziaria dell'ente;

RIBADITO, altresì, che la grave situazione economico-finanziaria dell'ente, evidente nel risultato negativo del risultato contabile di gestione del consuntivo, approvato con deliberazione di Giunta n.

17 del 28 marzo 2014 avrà ripercussioni negative anche sulla situazione finanziaria dei Comuni membri che dovranno farsi carico del mancato riconoscimento del trasferimento regionale;

VISTI:


- il d.lgs. 267/2000;
- il d.l. 95/2012;

ACQUISITI i necessari pareri dei responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di evidenziare l'irragionevolezza oltre che l'inadeguatezza di tale politica regionale che mette seriamente in discussione il funzionamento di forme di associazionismo, quali le Unioni di Comuni deputate invece a rappresentare il livello di governo ottimale per la gestione associata delle funzioni dei piccoli Comuni;
3. Di chiedere all'Amministrazione regionale chiarimenti sulle politiche finanziarie in atto di tagli e azzeramenti dei trasferimenti agli enti locali ed in particolare alle Unioni di Comuni che rappresentano il livello di governo ottimale per la gestione associata delle funzioni dei piccoli Comuni;
4. Di manifestare la volontà di questo organo di promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia della situazione economico-finanziaria di questa Unione di Comuni che non gode di autonomia di entrata e, pertanto, non hanno risorse proprie;
5. Di ribadire che la grave situazione economico-finanziaria dell'ente, evidente nel risultato negativo del risultato contabile di gestione del consuntivo, approvato con deliberazione di Giunta n. 17 de 28 marzo 2014 e determinato dal taglio del trasferimento regionale, avrà ripercussioni negative anche sulla situazione finanziaria dei Comuni membri che dovranno farsi carico del mancato riconoscimento del trasferimento regionale;
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione, per gli opportuni atti di conseguenza, e alla Provincia di Frosinone e alla Prefettura, per opportuna conoscenza;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, u.c. del d.lgs. 267/2000.

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto, correlata dal parere di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio preposto esprime parere favorevole e firma per conferma 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Vista la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto brevemente illustrata dal Presidente;

Preso atto dell'intervento del Consigliere Oreste Gentile che denuncia la mancanza di fiducia delle Regioni nei confronti delle Unioni, manifesta l'esigenza di modificare a livello normativo la struttura degli organi delle Unioni al fine di evitare che i controllati siano i controllori di se stessi ed invita infine il Presidente ad affrontare la questione politica dell'assenza del Comune di Roccasecca;

Visto l'intervento del Consigliere Domenico Iacovella che evidenzia il cambio della politica regionale dei trasferimenti che spinge sempre più all'associazionismo di funzioni e servizi al fine di ottimizzare le risorse; l'associazionismo diventerà obbligatorio non solo per i Comuni piccoli obbligati ex lege ma anche per i Comuni di dimensioni maggiori i quali, a fronte del blocco delle assunzioni, saranno costretti ad associarsi per gestire servizi. L'obiettivo della presente deliberazione è quello di chiedere alla Regione un aiuto "temporaneo" al fine di gestire il disavanzo accertato con la deliberazione di Giunta n. 17 del 2014, ma il futuro sono le Unioni di Comuni, per questo i Comuni devono iniziare già ora a programmare la gestione associata di servizi e funzioni.

Considerati, altresì, gli interventi dei Consiglieri Angelo Vallerotonda che esprime pieno consenso riguardo a quanto già detto e propone la costituzione di un fondo ulteriore rispetto alle quote associative al fine di risolvere la situazione economico-finanziaria dell'ente, e Liberò Mazzaroppi che, confermando quanto già detto, invita la Regione ad adottare modifiche normative sostanziali che assicurino equità di trattamento tra le Comunità montane in scioglimento e le Unioni di Comuni posto che rappresentano il futuro dei Comuni e pertanto vanno incentivate e non penalizzate;

All'unanimità con **voti favorevoli 11** resi per alzata di mano dagli 11 componenti il Consiglio presenti e votanti su **15** assegnati e in carica

DELIBERA

Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto e di renderla immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, u.c. del d.lgs. 267/2000

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dot. Antonio DI NOTA

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot. 258, viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- viene trasmessa ai Comuni aderenti all'Unione.

Piedimonte San Germano, 14/04/14

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- viene assegnata per l'esecuzione al Responsabile Servizio Amministrativo

Piedimonte San Germano, 14/04/14

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

	Originale
X	Copia conforme dell'originale

Piedimonte San Germano, 14/04/14

